REGOLAMENTO (CE) N. 3424/93 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1993

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2257/92 e (CEE) n. 2258/92 recanti modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di taluni oli vegetali per Madera e, rispettivamente, per le isole Canarie, e relativi al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 dei regolamenti (CEE) n. 1600/92 e (CEE) n. 1601/92, i regolamenti (CEE) n. 2257/92 (4) e (CEE) n. 2258/92 (5) della Commissione, modificati dal regolamento (CEE) n. 1487/93 (6), hanno stabilito le modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento di alcuni oli vegetali per Madera e per le isole Canarie; che tra le condizioni di ammissibilità delle domande figura l'obbligo di costituire una cauzione di 2,5 ECU/100 kg; che, in base all'esperienza acquisita, tale importo si è rivelato troppo elevato per gli operatori; che, per analogia con altri regimi specifici di approvvigionamento per Madera e per le isole Canarie, si ravvisa l'opportunità di estendere la validità dei titoli di importazione e dei certificati di aiuto e di esonero;

considerando che è opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CEE) n. 2257/92 e (CEE) n. 2258/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2257/92 è così modificato:

1) All'articolo 3, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

« b) nel caso di domande di certificati di aiuto o di esonero, sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 5 ECU/t di prodotto. »

2) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 4*

La validità dei titoli di importazione, dei certificati di aiuto e dei certificati di esonero scade l'ultimo giorno del terzo mese successivo al mese del rilascio. »

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2258/92 è così modificato:

1) All'articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) nel caso di domande di certificati di aiuto o di esonero, sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 5 ECU/t di prodotto. »

2) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 4*

La validità dei titoli di importazione, dei certificati di aiuto e dei certificati di esonero scade l'ultimo giorno del terzo mese successivo al mese del rilascio. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
(2) GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.
(3) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
(4) GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 44.
(5) GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 46.
(6) GU n. L 147 del 18. 6. 1993, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione